



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n. 01210081730387 del 14/06/2023 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.333905 del 11/07/2023

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Musatti nel tratto compreso tra viale San Marco e via Bissa a Mestre Venezia in occasione dei lavori di sostituzione della rete del gas fino al giorno 28/07/2023

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con nota acquisita con prot. n.489871del 20/10/2022 e successiva integrazione prot. n. 504630 del28/10/2022 la Società ITALGAS Reti S.p.A. ha depositato al Comune di Venezia il progetto relativo al piano annuale 2023 sostituzione ghisa (PASG) per la terraferma al fine del rilascio della manomissione di suolo pubblico/uso pubblico;
- l'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, Settore Mobilità City, Rigenerazione urbana e ERP - Servizio Sportello Trasporti Terrestri e Manomissioni con prot. n. 579169 del 14/12/2022 ha rilasciato alla ditta Italgas Reti S.p.A. la concessione di manomissione temporanea di suolo pubblico per la sostituzione delle vecchie tubazioni della rete del gas in ghisa con le nuove in polietilene (intervento ME03-a);
- i lavori sono stati affidati alla Ditta Solesi S.p.A. con sede a Siracusa (SR) in via Stentinello n. 9;
- in data 11/07/2023 con prot. n. 333905 la ditta Solesi Spa ha presentato istanza per l'emissione dell'ordinanza di regolamentazione della circolazione in via Musatti a Mestre Venezia ai fini di procedere con il completamento dei lavori di sostituzione della rete del gas;
- in data 13/07/2023 la Società ITALGAS Reti S.p.A. ha comunicato che le lavorazioni in via Bissa sono terminate e che in via Musatti devono essere completati i collegamenti con le nuove tubazioni;

Considerato che:

- la realizzazione dei collegamenti implica il mantenimento di due aree di cantiere una sulla carreggiata stradale in via Musatti all'incrocio con viale San Marco e l'altra all'incrocio con Bissa, senza inibizione della circolazione veicolare e pedonale;
- l'impresa esecutrice dovrà garantire il doppio senso di circolazione;
- ai fini della realizzazione dei lavori si rende necessario inibire la sosta in corrispondenza dell'area di cantiere;

Riconosciuta la necessità di garantire da parte dell'impresa esecutrice l'obbligo di garantire in ogni caso il transito dei veicoli di pronto intervento e di soccorso;



Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla ditta Solesi Spa con marca da bollo n. 0120081730398 del 14/06/2023 e acquisita con prot. n.333905 del 11/07/2023;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1 regolamentare la circolazione in via Musatti all'incrocio con via Bissa , secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso;
- 1.2 istituire il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in corrispondenza dell'area dei lavori;
- 1.3 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire il doppio senso di circolazione e di predisporre la segnaletica prevista dalla tavola n. 84 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- 1.4 istituire il limite massimo di velocità di 30 km/h;
- 1.5 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di predisporre apposito servizio di segnalamento manuale tramite movieri, al fine di non interdire la circolazione veicolare e la fluidità della circolazione in sicurezza;
- 1.6 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire la continuità della circolazione veicolare e pedonale;
- 1.7 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento, nonché di mettere in atto tutti i necessari accorgimenti volti a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

2 regolamentare la circolazione in via Musatti all'incrocio con viale San Marco, secondo le seguenti disposizioni:

- 2.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso;
- 2.2 presegnalare in via Musatti all'incrocio con viale San Marco la strettoia asimmetrica a destra e segnalare il passaggio obbligatorio a sinistra dell'area di cantiere per i veicoli percorrenti viale San Marco;

- 2.3 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di predisporre apposito servizio di segnalamento manuale tramite movieri, al fine di non interdire la circolazione veicolare e di garantire la fluidità della stessa in assoluta sicurezza;
- 2.4 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire la continuità della circolazione veicolare e pedonale segnalando in maniera chiara i percorsi sicuri alternativi predisposti per i pedoni;
- 2.5 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento, nonché di mettere in atto tutti i necessari accorgimenti volti a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- 3 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**
- 4 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 22/01/2019;**
- 5 prescrizioni a carattere generale:**
- 5.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.
- 5.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale, da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 5.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 5.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 5.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 5.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 5.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 5.8 sarà cura della ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo e immediato ripristino degli originari impianti di segnaletica orizzontale e verticale così come presenti prima dei lavori in oggetto, secondo le indicazioni dell'Area Lavori Pubblici;
- 5.9 sarà cura della Società richiedente, la Società Italgas S.p.A., provvedere a propria cura e spese di garantire che la ditta esecutrice posizioni cartellonistica chiara e in



posizione facilmente visibile in cui sono indicati i seguenti dati **“Lavori di sostituzione delle tubazioni del gas dal.....al.....ci scusiamo per il disagio la Società Italgas S.p.A.”;**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività fino al giorno 28/07/2023.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti- Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 18 luglio 2023

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo
(*) atto firmato digitalmente)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.”